

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4055 del 22/07/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO), Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15, richiesta dalla società YOOX Net a Porter Group S.p.A. per l'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4248 del 22/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventidue LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO), Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15, richiesta dalla società YOOX Net a Porter Group S.p.A. per l'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-3953 del 13/08/2019, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento n. 54128 del 04/10/2019 e con scadenza di validità in data 03/10/2034 alla società YOOX Net a Porter Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 02050461207), così come modificata da Arpae - AACM con DET-AMB-2020-3981 del 26/08/2020, per area di gestione dell'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 24/11/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/224321 del 17/12/2025 (**pratica Sinadoc 38984/2026**) dal procuratore della società YOOX Net a Porter Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 02050461207), con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Morimondo n. 17, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio, Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per 2 nuove emissioni in atmosfera (originate da 2 generatori di emergenza con potenza termica complessiva maggiore di 1 MW) e 1 nuova emissione da stampante 3D, con aggiornamento della matrice di impatto acustico.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272,*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AACM con nota PG/2025/227851 del 22/12/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (SUAP Reno Galliera, Comune di Bentivoglio e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AACM con nota PG/2026/26344 del 11/02/2026 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 12/02/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/27743 del 12/02/2026, richiedeva alla società istante le integrazioni;
- la società istante richiedeva una proroga dei tempi, con nota assunta agli atti di Arpae al PG/2026/43152 del 09/03/2026, e concessa con nota del SUAP assunta agli atti di Arpae al PG/2010/03/2026 del 10/03/2026; la documentazione veniva trasmessa dalla società istante con nota assunta agli atti di Arpae con PG/2026/78724 del 29/04/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/82308 del 06/05/2026 richiedeva ai soggetti competenti (SUAP Reno Galliera, Comune di Bentivoglio e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/109831 del 16/06/2026 sollecitava i soggetti competenti (SUAP Reno Galliera, Comune di Bentivoglio e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) per l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/2025426 del 10/02/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2026/103912 del 08/06/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bentivoglio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il SUAP Reno Galliera, quale soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con documento datato 21/11/2025 dalla società istante che attesta la presenza di soli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

DATO ATTO che la società YOOX Net a Porter Group S.p.A. è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015 per l'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 761,60 come di seguito specificato:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.X pari a € 510,00 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società YOOX Net a Porter Group S.p.A., per l'esercizio dell'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società YOOX Net a Porter Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 02050461207) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio, Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del SUAP Reno Galliera, quale soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio, con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3953 del 13/08/2019, con scadenza di validità in data 03/10/2034, e del successivo atto di modifica ed integrazione da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3981 del 26/08/2020, e contestualmente richiede al SUAP Reno Galliera di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bentivoglio e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento YOOX Net a Porter Group S.p.A.
Comune di Bentivoglio (BO), Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design svolta dalla società YOOX Net a Porter Group S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Bentivoglio, Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio da 1,1 MW)

Portata massima	14.400	Nm ³ /h
Altezza minima	2,5	m
Durata massima	Emerg.	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

EMISSIONE E5 (provenienza: gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio da 0,56 MW)

Portata massima	9.300	Nm ³ /h
Altezza minima	2,5	m
Durata massima	Emerg.	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	1.300	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	650	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

EMISSIONE E6 (provenienza: gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio da 0,56 MW)

Portata massima	9.300	Nm ³ /h
Altezza minima	2,5	m
Durata massima	Emerg.	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	1.300	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	650	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

- b) Per lo stabilimento in oggetto sono altresì autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera originate da impianti termici, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E4 (provenienza: centrale termica produzione vapore da 908 KW)

Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 1 MW e pertanto è un medio impianto di combustione (trattasi di impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante in quanto rientra al Punto dd della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006).

Per tale punto di emissione devono essere rispettati i valori di emissione stabiliti dal Punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, sotto riportati:

Polveri	5 (*)	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 (*)	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

-
- c) Per i punti di emissione E1, E5 ed E6, le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE E2 ed E3 (provenienza: macchine da stiro) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencati alla lettera i) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) Il punto di EMISSIONE E7 (provenienza: stampante 3D) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato alla lettera kk-quater della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- In alternativa al precedente punto c), per l'accesso ai punti di prelievo possono essere utilizzati ponti a torre su ruote, cestelli telescopici o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. In caso di campionamenti da parte dell'Autorità Competente per il Controllo, tali dispositivi di sollevamento mobili dovranno essere messi a disposizione dei tecnici Arpae entro 60/90 minuti dall'accesso nello stabilimento.
- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- f) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ti, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili	UNI EN 12619:2013 (*)

espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270

	UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente	

dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 11473/2019 e sinadoc n. 21126/2020).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/224321 del 17/12/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica/Ciclo Produttivo" datata 11/11/2025.
 - "Planimetria emissioni" datata 27/10/2025.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" datata 11/11/2025.

Pratica Sinadoc n. 38984/2025

Documento redatto in data 21/07/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento YOOX Net a Porter Group S.p.A.
Comune di Bentivoglio (BO), Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 22/04/2026 presentata dalla società YOOX Net a Porter Group S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bentivoglio (Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2012) per l'attività di e-commerce di capi di abbigliamento, accessori e articolo di design svolta nello stabilimento sito in Comune di Bentivoglio, Loc. Interporto di Bologna - Blocco 15.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/103912 del 08/06/2026.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il SUAP Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) Visto il silenzio assenso del SUAP Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Bentivoglio, si applicano le prescrizioni acustiche contenute nel supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/103912 del 08/06/2026. Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 11473/2019).
- Elaborato “Valutazione di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 22/04/2026 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società YOOX Net a Porter Group S.p.A. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/78724 del 29/04/2026).

Pratica Sinadoc n. 38984/2025

Documento redatto in data 21/07/2026

Sinadoc 38984/2025

San Giorgio di Piano, 08/06/2026

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità AUA e acque reflue
c.a. Siro Albertini**

Trasmessa via PEC

OGGETTO: Domanda per modifica sostanziale dell'AUA vigente (DET-AMB-2019-3911 del 26/08/2019 Sinadoc 11473/2019 e MnS DET-AMB-2020-3981 del 26/08/2020 Sinadoc 21128/2020) ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. **Suap Pratica n. 46860/65430/2025**. Ditta: **Yoox Net-A-Porter Group Spa** - con sede legale in Via Morimondo n. 17, 20143 Milano (MI) e stabilimento in Bentivoglio, Interporto di Bologna - Blocco 15.1 e 15.2 (stabili 15.2.1 e 15.2.2) - **trasmissione contributo per nulla-osta acustico**.

In riferimento all'oggetto, vista la domanda di modifica sostanziale di AUA a seguito di inserimento di 2 nuove emissioni in atmosfera da 2 generatori di emergenza (Tot > 1 MW) e 1 nuova emissione in atmosfera da stampante 3D, presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 24/11/2025 con prot. n. 65430, così come integrata per l'avvio in data 15/12/2025 con prot. n. 68761 (agli atti di ARPAE al PG/2025/224321 del 17/12/2025) e successiva integrazione documentale del 28/04/2026 di cui al PG/2026/77122 e del 29/04/2026 di cui al PG/2026/78724, presa visione della documentazione tecnica presentata si rileva quanto segue.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

PREMESSA

La domanda viene formulata come richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale vigente (DET-AMB-2019-3911 del 26/08/2019 Sinadoc 11473/2019 e MnS DET-AMB-2020-3981 del 26/08/2020 Sinadoc 21128/2020) per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, a supporto del Comune (competenza Comune di Bentivoglio), in quanto vengono inserite 2 nuove emissioni in atmosfera da 2 generatori di emergenza (Tot > 1 MW) e 1 nuova emissione in atmosfera da stampante 3D.

L'azienda si trova all'interno dell'Interporto di Bologna, una delle più grandi e importanti piattaforme logistiche e intermodali d'Europa, situata a nord della città, nei comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano. Le aree circostanti l'Interporto di Bologna sono caratterizzate prevalentemente da una destinazione d'uso di tipo residenziale, produttivo, agricolo e logistico, integrate da aree dedicate a



servizi e infrastrutture.

All'interno della sede produttiva, oggetto della valutazione, vengono svolte attività varie di produzione digitale, attività di stireria e preparazione di indumenti destinati alla vendita, magazzino e logistica.

La sede oggetto della valutazione di YOOX occupa una porzione di immobile, la cui area è stata evidenziata nelle relazioni a corredo dell'istanza e include gli stabili 15.1, 15.2.1 e 15.2.2. Tutte le attività lavorative, secondo quanto dichiarato dalla ditta, avvengono sempre all'interno degli immobili.

IMPATTO ACUSTICO

L'azienda risulta situata all'interno dell'Interporto di Bologna, sito a nord della città, nei comuni di Bentivoglio e San Giorgio in Piano, ed in particolare il Blocco 15.2 risulterebbe situato in classe VI per lo stato di progetto, secondo la classificazione acustica del Comune di Bentivoglio, approvata con delibera C.C. n. 55 del 28/11/2012, ad oggi ancora vigente (pertanto la classe acustica attuale dell'area risulterebbe ancora la Classe III). Le sue emissioni acustiche dell'attività impattano potenzialmente i ricettori siti in Santa Maria in Duno, frazione del Comune di Bentivoglio (BO).

Nelle integrazioni fornite dalla ditta, in particolare nella Revisione della VPIA del 22/04/2026, sono stati presi in considerazione tutti i ricettori abitativi più prossimi, così come da richiesta di integrazioni della scrivente.

Premesso quanto sopra e presa visione della relazione tecnica denominata "*Valutazione di Impatto Acustico*" redatta da TCA¹, Revisione del 22/04/2026, si rileva quanto segue.

La valutazione si riferisce nello specifico alle modifiche riportate in premessa, in particolare all'inserimento delle due nuove emissioni in atmosfera da 2 generatori di emergenza (Tot > 1 MW) e 1 nuova emissione in atmosfera da stampante 3D.

Secondo quanto riportato dai TCA, le attività operative vengono svolte all'interno del periodo diurno, nel periodo notturno ci sono solamente degli impianti fissi che funzionano h24 (generatore di vapore esterno e compressori sul lato nord) e che sono stati valutati dai TCA anche nel periodo di riferimento notturno.

Nella valutazione d'impatto acustico viene esplicitato che la relazione è riferita alla condizione di massimo disturbo (es. livello massimo di potenza sonora nel ciclo in cui la macchina lo sviluppa, in riferimento a tutte le macchine di trattamento aria e climatizzazione. La condizione di "*massimo disturbo*" o della "*situazione più gravosa*", è infatti rinvenibile in più punti della normativa vigente in materia di acustica²).

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dai TCA analizza lo **stato di fatto** mediante misure eseguite nel periodo diurno/notturno in 10 postazioni di misura corrispondenti a punti utili, secondo quanto dichiarato dai TCA, a valutare e caratterizzare al meglio le sue emissioni, soprattutto nei confronti dei ricettori individuati, e infine utili alla taratura del modello software previsionale di calcolo. I punti di misura scelti inoltre, sempre secondo quanto dichiarato, possono

¹ Trattasi dei tecnici competenti in acustica Ing. Davide Lanzoni iscritto al n° 791 dell'elenco Enteca e Ing. Michele Chiarato iscritto al n° 656 dell'elenco Enteca (tecnici redattori) e Dott. Massimo Bonzano (tecnico controllore) iscritto al n° 2498 dell'elenco Enteca.

² Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 e del Ministro dell'Ambiente del 16/03/1998.

dare informazioni utili anche per individuare il **clima acustico** presso i ricettori quando la specifica attività oggetto di valutazione di impatto acustico è ferma (spenta). Tutti i punti di misura sono riportati dai TCA nella figura 5.1 (posizione rispetto ai ricettori indagati, riportata a pag. 24 di 90 della VPIA).

La campagna di misure è stata eseguita dai TCA nei giorni 9 -10 aprile 2026, per verificare il livello del rumore presente nella zona d'interesse e successiva elaborazione previsionale mediante software del "rumore ambientale presunto" a seguito degli interventi di progetto (**scenario futuro post-operam**) e conclusioni.

Secondo quanto riportato dai TCA nell'Allegato tecnico 1 (Misure fonometriche) e nella Valutazione, le misure sono state eseguite sia in periodo diurno che notturno. Il rumore di fondo è influenzato principalmente dalle attività circostanti presenti nell'interporto. Secondo quanto dichiarato dai TCA l'interporto ha una rumorosità caratterizzata dalle sorgenti di tipo veicolare, transito dei camion, carico e scarico degli stessi e impianti ad uso degli stabili delle logistiche e dei loro uffici, del tutto variabili, indifferentemente nel periodo diurno e notturno, e da giorno a giorno. In alcune postazioni di misura, inoltre, sono stati rilevati dei valori di rumore residuo che eccedono i livelli ambientali. Questo per il verificarsi di situazioni particolari, come evidenziato ad esempio in P3, P4 e P5, dove lavorazioni agricole in lontananza (a nord) o il rumore del traffico veicolare che arriva dalle arterie più grandi (ad es. la SP45 e l'autostrada A13 poste a 1,8 km e 2,3 km di distanza), con i livelli residui riscontrati, riescono ad avere un leggero impatto. Lo stesso dicasi per P6 e P7, dove il rumore residuo risulta influenzato dai rumori antropici degli sporadici passaggi auto di via Santa Maria in Duno, dal rumore antropico della frazione di Santa Maria in Duno e, come in tutta l'area, dal traffico veicolare continuo in lontananza delle arterie SP45 ed A13.

La caratterizzazione del clima acustico è stata effettuata mediante la campagna di misure condotte dai TCA nei periodi diurno/notturno (misure eseguite in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998). La durata scelta per le misurazioni è stata ritenuta dai TCA rappresentativa del fenomeno rumoroso in ogni posizione, sia per i livelli di rumore ambientale che di rumore residuo.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto del limite di zona diurno/notturno assoluto e differenziale (qualora applicabile) ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, i TCA hanno adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni sperimentali effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in periodo diurno/notturno nelle date 9-10 aprile 2026). I rilievi sono stati utilizzati per la definizione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovverosia del **rumore residuo** dell'area (*ante-operam*) ai ricettori in assenza della specifica attività. Nell'indagine sono stati considerati anche i ricettori di cui alla richiesta di integrazioni ARPAE.
- Verifica del livello di rumore ambientale nelle posizioni riceventi: ai confini aziendali e ai ricettori individuati in base alle valutazioni sperimentali effettuate in sito mediante strumentazione nelle date 9-10 aprile 2026 e sulla base di ipotesi formulate dai TCA accedendo ai dati di letteratura, utilizzando formule previsionali empiriche e/o semiempiriche (utilizzo del software previsionale IMMI ® di Wölfel Group", che utilizza gli algoritmi della norma ISO 9613-2: 2024 standard

internazionale per la simulazione di sorgenti di tipo industriale e per le infrastrutture viarie).

- I TCA hanno infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti a seguito degli interventi (*post-operam*) presso i confini aziendali e i **ricettori di Classe III e di Classe II individuati**, anche in riferimento allo stato di progetto nella **condizione di EMERGENZA** (stato di progetto con tutte le sorgenti ESISTENTI e NUOVE simulate come accese, in cui sono inclusi i GENERATORI DI EMERGENZA nel PERIODO DIURNO e NOTTURNO mentre la CENTRALE ANTINCENDIO è stata considerata accesa SOLAMENTE NEL PERIODO DIURNO (effettivo periodo in cui effettua il ciclo di verifica settimanale). Cautelativamente viene inoltre considerata la condizione di **massimo disturbo**, ovverosia senza parzializzare il livello del rumore ambientale sulle ore in cui l'azienda lavora ogni giorno, considerando quindi **tutte le sorgenti sempre accese per tutto il periodo di riferimento in cui esse si utilizzano, alla loro massima potenza**. A proposito della classe acustica di appartenenza dei ricettori indagati, si precisa solamente che, in base alla classificazione acustica vigente del Comune di Bentivoglio, correttamente riportata dai TCA a pg. 10 di 90 (si veda Figura 2.1 – Estratto della zonizzazione acustica del Comune di Bentivoglio - BO), i ricettori R1, R2 ed R3, come pure R12, R13 ed R14 sarebbero situati in Classe III e non in Classe II, come riportato erroneamente alla tabella 4.1 – Descrizione dei ricettori; invece R7, R8 ed R9, come pure R10 ed R11 e infine R15 ed R16 sarebbero situati tutti in Classe II invece che in Classe III, come riportato erroneamente alla tabella 4.1. Nonostante questi errori materiali, i valori limite di classe, risultano tutti rispettati ampiamente.

Il Comune di Bentivoglio ha approvato la Zonizzazione Acustica del proprio territorio, così come evidenziato dal TCA (Piano di Classificazione Acustica approvata con delibera C.C. n. 55 del 28/11/2012), dalla quale risulta che l'area su cui insiste l'azienda in oggetto si trova in un'area classificata a progetto in **CLASSE VI** ma attualmente in **CLASSE III³ - aree di tipo misto**.

I ricettori presenti nell'area a NORD e ad EST dello stabilimento sono posizionati in **CLASSE III** (a progetto **CLASSE IV**) e in **CLASSE II⁴ - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**".

Come riportato dai TCA, quindi sulla base delle informazioni fornite dalla ditta e delle misure fonometriche effettuate sia in periodo diurno che notturno, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e degli impianti dell'insediamento della **Yoox Net-A-Porter Group Spa**, Blocco 15.1 e 15.2 (stabili 15.2.1 e 15.2.2) in comune di Bentivoglio (BO), risulterebbe che tale attività è conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti dei ricettori più esposti individuati nella citata valutazione di impatto acustico, **sebbene la verifica del criterio differenziale presso tutti i ricettori indagati non sia stata possibile, in quanto risulterebbe non applicabile per i ricettori in esame** (valori al di sotto della soglia del limite di applicabilità del criterio differenziale, sia in periodo diurno che notturno e sia a finestre chiuse - FC, che a finestre aperte - FA). Si rileva inoltre che, come riportato dai TCA, per le condizioni di FA e

³ Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

⁴ Valori limite assoluti di immissione: **55 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 45 dB(A) notturno (22.00-06.00).

FC sono state considerate dai TCA attenuazioni di 5 e 15 dB rispettivamente, dal valore di facciata, mentre si fa presente che, in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', **non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata**. Tuttavia, anche decurtando solamente 3 dBA dai valori di facciata risultanti dalle simulazioni modellistiche, non sarebbe superata la soglia del limite di applicabilità, per nessuno dei ricettori indagati, in periodo diurno/notturno. Valori prossimi al valore di applicabilità si riscontrerebbero solamente nella condizione di EMERGENZA, in particolare presso il ricettore R1-C in periodo diurno.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. ***Entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione in atmosfera (E5: gruppo elettrogeno (GEa), E6: gruppo elettrogeno (GEb), E7: stampante 3D), sia prodotta una relazione redatta da TCA (con collaudo acustico post-operam) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto dei valori limite di Immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché dei limiti Differenziali presso tutti i ricettori potenzialmente esposti, che dovranno essere evidenziati nella Documentazione di collaudo acustico, in periodo diurno e notturno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata. Tale relazione dovrà essere tenuta presso l'azienda a disposizione degli Organi di controllo e presentata all'Amministrazione comunale qualora l'azienda riceva, a seguito di segnalazione per disturbo originato dall'attività produttiva in esame, la Comunicazione di avvio procedimento (ai sensi artt.7 e seguenti legge 7 agosto 1990 n.241 e dell'art.4 del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo)".***
- b. ***La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);***
- c. ***Qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge; la***

- documentazione redatta da TCA dovrà ricomprendere, oltre alla descrizione puntuale degli ulteriori interventi di mitigazione acustica, anche i livelli sonori prima e dopo il loro inserimento;
- d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
 - e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
 - g. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno ad eccezione delle sorgenti sonore/impianti attivi h24** (generatore di vapore esterno e compressori lato nord), per i quali è previsto il funzionamento anche in periodo notturno.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁵.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

⁵ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.